



COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

EMERGENZA CORONAVIRUS

DPCM 9.3.2020

SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO;

OCCORRE EVITARE OGNI SPOSTAMENTO delle persone fisiche in entrata e in uscita sull'intero territorio nazionale nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Ai soggetti con sintomatologia da **infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)** è fortemente raccomandato di **rimanere presso il proprio domicilio e LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI**, contattando il proprio medico curante;

DIVIETO ASSOLUTO di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Sono **SOSPESI**:

- gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; **NEI PREDETTI LUOGHI È SOSPESA OGNI ATTIVITÀ**;
- sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- le ceremonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Sono **AMMESSI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO**;

- **lo sport e le attività motorie svolti all'aperto;**
- l'apertura dei luoghi di culto;
- le attività di **RISTORAZIONE E BAR ESCLUSIVAMENTE DALLE 6.00 ALLE 18.00,**
- le **attività commerciali diverse** da quelle di cui alla lettera precedente sono ammesse a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque idonee a evitare **assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico.** In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DETTATE È PREVISTA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ.